



Comune di Santa Giustina in Colle

Provincia di Padova

Ordinanza del Sindaco

N. 18 del 30/05/2024

Ufficio: Sindaco

OGGETTO:

ORDINANZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER MANUTENZIONE TERRENI, SIEPI, ALBERATURE, AREE LIBERE, LOTTI NON ANCORA EDIFICATI E/O CORTI DI FABBRICATI NON ABITATI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- all'interno del territorio comunale esistono terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione, situata su terreno privato ai lati della via pubblica, lungo il ciglio stradale, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre al rischio di abbattimento causato dalle piogge e forte vento, con ostruzione e pericolo per il transito della sede viabile.
- all'interno delle zone residenziale ed in aree lottizzate o in corso di lottizzazione vi sono ancora numerosi lotti ineditati o fabbricati in corso di costruzione e non ancora ultimati i cui proprietari non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione e delle infestanti che crescono spontaneamente;

CONSIDERATO che:

- **siepi** che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- **rami protesi** sulla sede viaria, di **piante poste** a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte;
- **piante radicate** in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- **piante**, radicate in giardini, aree incolte, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;

CONSIDERATO inoltre che la mancata manutenzione e pulizia dei lotti ineditati favorisce la proliferazione di animali in ed insetti nocivi come la zanzara tigre che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale;

PRESO ATTO, quindi, che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica oltre a produrre un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare tali problematiche, devono essere tenute sotto controllo attuando accurati interventi di pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati e costante potatura delle siepi e alberature prospicienti le vie pubbliche;

RITENUTO, pertanto, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia dell'igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29;

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTI gli artt. 832 e seg. del Codice Civile;

VISTI gli artt. 10 del Regolamento di Polizia Rurale e l'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana vigente;

ORDINA

- ai proprietari di aree fronteggianti strade pubbliche;
- ai proprietari di terreni incolti;
- ai proprietari di lotti di terreno non ancora edificati inseriti in aree residenziali od in lottizzazioni in corso di attuazione;
- ai proprietari di aree verdi in genere
- ai proprietari di edifici non ancora ultimati o non abitati;

ciascuno per le rispettive competenze, **di provvedere**

- 1) **al taglio** delle piante ad alto fusto che, in proiezione, in caso di caduta possano interessare la sede viaria;
- 2) **al taglio** dei rami delle piante radicate nei propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero nascondono o limitano la visibilità di curve o segnali stradali, restringono o danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità delle strade;
- 3) **alla potatura** delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- 4) **alla rimozione** immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, oltre alla successiva accurata pulizia del fondo stradale interessato dall'evento;
- 5) **allo sfalcio** delle erbe infestanti presenti all'interno delle aree di loro proprietà e allo loro immediata rimozione;

AVVERTE

Che a tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana vigente.

DISPONE

- l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio;
- sul sito web del Comune di Santa Giustina in Colle e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Disposizioni generali" - sottosezione "Atti amministrativi generali" e nella sezione "Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene affissa come sopra disposto ed inviata al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero, all'ufficio di Polizia Locale ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

referto di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi